



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

PRESIDENZA

Via Moretto, 78 – 25100 Brescia

Tel. 030/29861 – Fax 030/2986373 – E mail tribunale.brescia@giustizia.it

N. 2657/2006 Prot.

Brescia, 18/11/2006

OGGETTO: opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi disciplinate dagli artt. 615 e segg. del codice di rito

AL CAPO AREA CIVILE

AL SIG. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE DEL CONTENZIOSO CIVILE

AI SIG. RI CANCELLIERI RESPONSABILI DELLE ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI


SEDE

AI SIG. RI GIUDICI DELLE ESECUZIONI CIVILI

SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

BRESCIA



Sono stati formulati quesiti in merito alla ricezione, iscrizione e al trattamento fiscale delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, disciplinate dagli artt. 615 e segg. del codice di rito e recentemente modificate dalle leggi di riforma n. 80/05 e n. 52/06.

La legge n. 80 ha modificato, sia l'art. 615 (opposizione all'esecuzione), sia l'art. 617 (opposizione agli atti esecutivi).

Nel primo caso ha aggiunto la facoltà per il Giudice dell'opposizione all'esecuzione, prima che la stessa sia iniziata (opposizione a precetto), di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.

Nel secondo caso ha modificato i termini per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, innalzandoli da 5 a 20 giorni.

La Legge n. 52/06 ha cambiato l'intera disciplina processuale preesistente relativa alle opposizioni ed alla sospensione dell'esecuzione, introducendo novità comuni a tutti e tre processi di opposizione, previsti dagli artt. 615, 617 e 619 c.p.c..

Il nuovo art. 185 disp. att. c.p.c. ha stabilito che, per le opposizioni proposte dopo il pignoramento con ricorso al giudice dell'esecuzione, l'udienza davanti a questi non si tenga più nelle forme di cui all'art. 183 c.p.c., ma nelle forme del **procedimento camerale** previste e disciplinate dagli artt. 737 e segg. del codice di rito, e ciò ai soli fini della decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione.

I nuovi artt. 616 e 618 comma 2 del codice di procedura civile hanno, poi, previsto che nella fase iniziale del processo di merito relativo all'opposizione proposta, si dovranno osservare i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ovvero altri se previsti, ridotti della metà.

Il legislatore del 2006 ha scelto, in sostanza, una più netta separazione fra attività del G.E. ed attività cognitiva, rispetto alla disciplina previgente.

L'opposizione ora presenta, infatti, una struttura **bifasica**, che si compone di una **fase introduttiva**, volta esclusivamente alla decisione sulla sospensione disciplinata dall'art. 624 c.p.c., e di una successiva **fase di merito**.

In effetti, l'opposizione dopo il pignoramento va presentata con ricorso al G.E., che fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. Solo dopo tale comparizione, dopo aver statuito in merito alla richiesta di sospensione nelle forme del rito camerale (art. 185 disp.att.c.p.c.), il giudice fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, ai sensi del novellato art. 616 c.p.c.

Handwritten signature



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Tutti i provvedimenti in materia di sospensione dell' esecuzione, anche quelli di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resi in sede di opposizione ex art. 615 primo comma, sono poi suscettibili di impugnazione con il reclamo cautelare di cui all'art. 669 – terdecies c.p.c..

Dopo il secondo comma dell'articolo 624, sono stati aggiunti due commi per i quali, ove il G.E. conceda all'opponente, ai sensi dell'art. 615, co. 2, la sospensione dell'esecuzione, e tale provvedimento divenga non più modificabile, è possibile, su istanza dell'opponente, una "estinzione del pignoramento", quale alternativa alla proposizione del giudizio di merito per ottenere la decisione sulla opposizione, al fine di deflazionare il rito civile da processi di cognizione ordinaria non più necessari, quando le parti si sono accontentate dell'assetto di interessi determinato dal provvedimento di sospensiva a cognizione sommaria (le modifiche normative introdotte sul punto sono analoghe a quelle introdotte per i procedimenti cautelari).

Nel descritto contesto di novità procedurali, andranno osservate le indicazioni operative, circa la ricezione e l'iscrizione degli atti di opposizione o di reclamo, nonché circa il loro trattamento fiscale, come schematizzate nel prospetto allegato, salvo successive diverse disposizioni che dovessero pervenire dal Ministero della Giustizia.

Il dirigente amministrativo
Nicola Stellato

Il presidente del tribunale
Roberto Mazzoncini



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI A SEGUITO DELLE NOVITA'
INTRODOTTE DALLE LEGGI N. 80/05 E N. 52/06

ARTICOLO Cod. Proc. Civ	CANCELLERIA NELLA QUALE AVVIENE IL DEPOSITO	CONTRIBUTO UNIFICATO/ MARCA EX ART. 30 D.P.R. 115/2002
Opposizione all'esecuzione 615-616	<p>1 Art. 615 c.p.c. <u>Cancelleria civile – Ruolo generale</u> L'esecuzione forzata non è ancora iniziata e, pertanto, non esiste ancora un fascicolo dell'esecuzione</p> <p>2 Art. 615 c.p.c. <u>Cancelleria civile – Ruolo generale</u> <u>(successivamente trattata dalla cancelleria delle esecuzioni)</u> L'esecuzione è iniziata e la cancelleria ha già formato il relativo fascicolo</p> <p>Il G.E. può sospendere il processo esecutivo (art. 624 c.p.c) con ordinanza, soggetta a reclamo</p> <p>Il G.E. fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito previa <u>iscrizione a ruolo</u> (presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile), a cura della parte interessata</p>	<p>Secondo gli importi degli scaglioni previsti dall'art. 13 del T.U. +€ 8,00 (per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione)</p> <p>(in caso di richiesta di sospensione) € 70,00 + € 8,00</p> <p>(Reclamo) € 70,00 + € 8,00</p> <p>Secondo gli importi degli scaglioni previsti dall'art. 13 del T.U. + € 8 (per l'iscrizione a ruolo del merito)</p>
Opposizione agli atti esecutivi 617 - 618	<p>1 Art. 617 c.p.c. <u>Cancelleria civile – Ruolo generale</u> Se l'opposizione riguarda il titolo esecutivo o il precetto, l'esecuzione forzata non è ancora iniziata e non esiste ancora un fascicolo dell'esecuzione</p> <p>2 Art. 617 c.p.c. <u>Cancelleria civile – Ruolo generale</u> <u>(successivamente trattata dalla cancelleria delle esecuzioni)</u> Se l'opposizione riguarda gli atti della procedura, quando l'esecuzione è iniziata e la cancelleria ha già formato il relativo fascicolo. Il G.E. può sospendere la procedura.</p> <p>Il G.E. fissa un termine, perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, <u>previa iscrizione a ruolo</u> (presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile), a cura della parte interessata</p>	<p>€ 120,00 + € 8 (per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione)</p> <p>(in caso di richiesta di sospensione) € 70,00 + € 8</p> <p>€ 120,00 + € 8 (per l'iscrizione a ruolo del merito)</p>
Opposizione di terzo 619	<p><u>Cancelleria civile – Ruolo generale</u> <u>(successivamente trattata dalla cancelleria delle esecuzioni)</u></p> <p>Il G.E. può sospendere il processo esecutivo (art. 624 c.p.c.) con ordinanza, soggetta a reclamo</p> <p>Il G.E. in caso di mancato accordo tra le parti in udienza, fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, <u>previa iscrizione a ruolo</u> (presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile), a cura della parte interessata.</p>	<p>(in caso di richiesta di sospensione) € 70,00 + € 8</p> <p>(Reclamo) € 70,00 + € 8</p> <p>Secondo gli importi degli scaglioni previsti dall'art. 13 del T.U. + € 8 (per l'iscrizione a ruolo del merito)</p>